



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 9.10.2013 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 1420 /2013 promossa con ricorso depositato il
da

[REDACTED] con il
patrocinio dell'avv. RIGOTTI BEATRICE e avv. VARALI Enrico,
elettivamente domiciliato in VIA SANTA TERESA 5 VERONA presso il
difensore avv. RIGOTTI BEATRICE

Contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. FERRIGHI GLORIA,
elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI 19 VERONA presso il
difensore avv. FERRIGHI GLORIA

e

COMUNE DI VERONA (C.F. 00215150236), con il patrocinio dell'avv.
MICHELON GIOVANNI, elettivamente domiciliato in PIAZZA BRA' 1
VERONA presso il difensore avv. MICHELON GIOVANNI

Motivi della decisione

Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.

Il ricorrente, cittadino marocchino residente in Verona, è titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed è padre di



tre bambini. Il ricorrente, possedendo i requisiti reddituali di legge, ha presentato richiesta di concessione dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, previsto e disciplinato dall'art. 65 della legge 448/98. Il Comune di Verona ha respinto la richiesta di concessione dell'assegno per il nucleo familiare per "mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria (art. 80 legge 388/2000)" (doc. 5 di parte ricorrente).

La parte ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e 702 bis c.p.c. lamentando la condotta discriminatoria tenuta dal Comune di Verona e dall'Inps, quest'ultimo in qualità di ente deputato per legge alla erogazione della prestazione.

La causa viene trattata con il rito ordinario del lavoro poiché la domanda è diretta comunque ad ottenere una prestazione assistenziale ed il rito del lavoro deve ritenersi prevalente ai sensi dell'art. 40 comma 4 c.p.c.

L'art. 65 della L. n. 448 del 1998 ha introdotto una prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore calcolato di anno in anno mediante l'indicatore della situazione economica (ISE), beneficio esteso dall'art. 80 della L. n. 388 del 2000 ai nuclei familiari in cui il soggetto richiedente sia cittadino comunitario.

L'assegno in questione viene concesso dal Comune di residenza ed erogato dall'Inps sulla base degli specifici elenchi predisposti dagli stessi Comuni.

Ad avviso dello scrivente, merita piena condivisione l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito e anche da questo Tribunale, secondo il



quale la limitazione dei soggetti destinatari della prestazione, contenuta nell'art. 65 in esame, deve ritenersi superata per effetto dell'evoluzione del complessivo quadro normativo regolante la materia delle prestazioni assistenziali nei confronti degli stranieri non comunitari.

Infatti l'art. 11 commi 1 e 4 della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, garantisce a questi ultimi lo stesso trattamento del cittadino italiano per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, e prevede che gli Stati membri possano limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle sole "prestazioni essenziali".

La direttiva europea sopra citata è stata recepita ed attuata nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 3 del 2007, il quale ha modificato il testo dell'art. 9 del D.lvo 286/98 prevedendo che il titolare di permesso per "lungo soggiornanti", purché effettivamente residente sul territorio nazionale, "può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale", salvo che "sia diversamente disposto". Non risulta che il legislatore, pur abilitato dalla predetta direttiva, sia in fase di recepimento della direttiva sia successivamente, abbia introdotto deroghe dirette a limitare la concessione delle prestazioni assistenziali per i lungo soggiornanti. Non è ipotizzabile infatti che il legislatore nazionale, nel fissare un principio di parità di trattamento di portata generale, abbia inteso mantenere in vita tutte le restrizioni comportanti oggettive disparità di trattamento che erano previste nella legislazione previgente.

La disciplina sopravvenuta, contenuta nell'art. 13 legge 97/13 (c.d. "Legge Comunitaria"), anche qualora non fosse ritenuta retroattiva, non influisce sulla valutazione della condotta discriminatoria, poiché la norma in



questione è stata emanata proprio allo scopo di adempiere tardivamente alla corretta attuazione della direttiva europea 2003/109/CE sopra citata.

Non sono contestati la natura di prestazione sociale dell'assegno oggetto di causa e il possesso da parte della ricorrente dei requisiti di legge

(permesso CE per lungo soggiornanti, residenza in Italia, nucleo familiare con almeno tre figli minori). Ne consegue che deve essere ritenuta discriminatoria la condotta tenuta dal Comune convenuto in quanto ha comportato una diversità di trattamento, vietata dalla normativa vigente, fondata sulla nazionalità di origine della richiedente.

L'Inps è sicuramente soggetto legittimato passivo non solo in ordine alla richiesta giudiziale diretta ad ottenere l'erogazione della prestazione, ma anche in relazione alla richieste di tutela ex art. 44 d.vo 286/98, in quanto partecipa della lamentata condotta discriminatoria. Infatti si deve ragionevolmente presumere che la posizione di diniego assunta dal Comune convenuto (e da altri Comuni coinvolti in similari vicende giudiziarie) sia stata determinata o comunque influenzata proprio dalle istruzioni contenute nelle istruzioni amministrative impartite dall'Istituto e prodotte dalla parte ricorrente. Nella circolare n. 62/04 (doc. 13 ricorrente) l'Istituto ha escluso che l'assegno in questione possa essere erogato a soggetti diversi dai cittadini italiani o comunitari e nella circolare n. 9/2010 (doc. 11 ricorrente) si ammette la concessione del beneficio ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. La funzione di tali circolari è verosimilmente quella di fornire un orientamento interpretativo diretto ad uniformare la condotta degli enti locali competenti per la concessione dell'assegno.

L'Inps ha valorizzato nella propria comparsa di costituzione il recente messaggio INPS n. 7990/13 dd. 15 maggio 2013, nel quale si afferma





che "resta esclusivamente facoltà del Comune di residenza del cittadino richiedente concedere o negare la prestazione in esame" per cui "l'Inps non può che mettere in pagamento quanto disposto dal Comune", qualora quest'ultimo decida che i lungo soggiornanti abbiano diritto alla prestazione sociale. Tale nuovo atteggiamento dell'Inps rispetto alla questione oggetto di causa è però successivo all'esaurimento del procedimento amministrativo che ha condotto al rigetto della domanda proposta dal ricorrente. Pertanto non può incidere sulla valutazione della condotta discriminatorie dell'Istituto manifestata con le precedenti istruzioni amministrative

La natura discriminatoria del diniego di concessione dell'assegno in esame deve essere quindi dichiarata nei confronti di entrambe le parti convenute.

La parte ricorrente non ha dimostrato di avere subito danni patrimoniali o non patrimoniali per effetto della mancata concessione della prestazione e quindi deve essere disattesa la richiesta di tutela risarcitoria.

Le parti convenute soccombenti Comune di Verona e Inps devono essere condannate in solido a rifondere le spese di lite come liquidate in dispositivo. Il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio come da provvedimento depositato all'udienza del 17.9.2013 e quindi deve essere disposto il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR 11/02

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata

1) accerta la natura discriminatoria della condotta tenuta dalle parti convenute nei confronti del ricorrente, consistente nel diniego di concessione ed erogazione, in relazione all'anno 2013, della prestazione



sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori"
di cui all'art. 65 L. n. 448 del 1998;

2) condanna i convenuti, per quanto di rispettiva competenza, ad erogare
la prestazione richiesta con decorrenza di legge, oltre interessi legali dalla
domanda amministrativa sino al saldo;

3) rigetta le rimanenti domande di parte ricorrente;

4) condanna le parti convenute in solido a rifondere le spese di lite in €
1.500 per compensi professionali oltre Iva e Cpa disponendo che il
pagamento sia eseguito a favore dello Stato

Verona, 9.10.2013

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno

